

Procedimento n. 54/2014 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del popolo italiano*

Il Tribunale di MANTOVA

nella persona del dott. Laura Fioroni, in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, cui è riunito il proc. n. 504/13 R.G., all'udienza del 4.7.2014 visto l'art. 429 c.p.c.

ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:

SENTENZA

nelle cause riunite promosse da

**G** **G** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORESCHI GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA ISABELLA D'ESTE 26 46100 MANTOVA presso il difensore avv. MORESCHI GRAZIA

-ricorrente-

CONTRO

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. SAVONA EUGENIA, elettivamente domiciliato in VIALE FIUME 3/5 46100 MANTOVA presso il difensore avv. SAVONA EUGENIA

SCCI SPA-SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS- (C.F. 05870001004), con il patrocinio dell'avv. SAVONA EUGENIA, elettivamente domiciliato in VIALE FIUME 3/5 46100 MANTOVA presso il difensore avv. SAVONA EUGENIA

-resistente-

Con ricorsi depositati il 7 giugno 2013 e il 24 gennaio 2014, **G** **G** proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 364 2013 0000 notificato in data 29 aprile 2013 e n. 364 2013 0000 , notificato in data 23 novembre 2013, con i quali l'INPS gli aveva richiesto rispettivamente il pagamento della somma di € 17.969,91 per l'anno 2005 e per gli anni dal 2007 al 2012 (I e II

rata), nonché di € 13.644,88 per gli anni dal 2007 al 2012 (III e IV rata) per contributi e accessori dovuti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti. Il ricorrente assumeva che le somme richieste dall'INPS, afferenti alla sua iscrizione d'ufficio alla Gestione speciale commercianti a fare tempo dall'annualità 2005, non erano dovute per due distinte ragioni. Affermava in primo luogo di non avere svolto alcuna attività, tantomeno di carattere abituale e prevalente, in favore della società G e C. s.n.c. nell'ambito della quale aveva rivestito, senza soluzione di continuità a partire dalla sua costituzione e fino al 10.12.2013, la qualifica di socio amministratore. Esponeva che la società predetta era rimasta in vita, dopo la cessazione nel 2002 dell'attività commerciale di macelleria, al solo scopo di locare l'unico immobile della società alla R s.r.l., di cui il figlio era socio amministratore e presso la quale lo stesso ricorrente lavorava dal 2002 in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa; sosteneva che, a causa di errore materiale nelle dichiarazioni dei redditi modello Unico 2006 e 2008, relativi agli anni 2005 e 2007 aveva barrato la casella relativa alla "attività prevalente" del socio, errore che non era stato ripetuto nei modelli Unici successivi.

Il ricorrente pertanto, eccepita preliminarmente la prescrizione in relazione alla pretesa contributiva dell'INPS per gli anni 2005 e 2007, atteso che il primo avviso di addebito era a lui stato notificato il 29.4.13, chiedeva l'annullamento dei medesimi, difettando il requisito, normativamente previsto, della prestazione di lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nonché mancando lo svolgimento di qualunque attività commerciale in capo alla G G s.n.c., non potendo essere qualificata tale la riscossione dei canoni di un solo immobile dato in affitto.

Radicatosi il contraddittorio, l'INPS chiedeva, in via principale, il rigetto delle opposizioni ed in via subordinata la dichiarazione della legittimità dell'avviso di addebito per l'eventuale minor importo accertato. Contestava l'eccezione di prescrizione, per essersi l'interruzione dei termini prescrizionali verificata in data 6.5.2010 mediante comunicazione al ricorrente di avvio della procedura d'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti sulla base dell'attività svolta quale socio della Garimberti s.n.c., nonché in ogni caso in data 28.12.2010 mediante comunicazione di avvenuta iscrizione d'ufficio a decorrere dal 1.1.2005



Nel merito affermava l'INPS che i redditi di qualunque provenienza percepiti dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, qualunque fosse il loro oggetto sociale, dovevano essere considerati redditi d'impresa e come tali attribuiti ai singoli soci in ragione della rispettiva partecipazione. Evidenziava che anche l'attività di gestione e locazione di beni immobili, come quella posta in essere dalla società G G s.n.c., aveva natura commerciale con le relative conseguenze ai fini previdenziali.

Con ordinanza del 7 marzo 2014 le cause venivano riunite, e rinviate per discussione. All'udienza odierna, nel corso della quale i procuratori delle parti hanno concluso da verbale, le cause, dopo breve discussione orale, vengono decise come segue.

\* \* \*

Esposte prospettazioni e domande si esamina la fattispecie in decisione.

Osserva preliminarmente questo giudice come la presente controversia tragga origine dall'operazione Poseidone, avviata dall'INPS unitamente all'Agenzia delle Entrate al fine di accertare e riscuotere eventuali contributi vantati nei confronti di tutti quei soggetti che, oltre ad avere la qualità di soci in società svolgenti attività di natura commerciale, rivestivano all'interno delle stesse anche la carica di amministratori.

Ciò premesso, quanto al caso in esame, deve ritenersi non sussistere, alla luce delle previsioni normative (art. 1 co. 203, 208 della Legge n. 662/96; art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010) e della elaborazione giurisprudenziale, l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti.

Tale obbligo gravante sul socio di una società dipende infatti precipuamente dall'accertamento e dalla prova – incombente sull'ente previdenziale – dello svolgimento da parte del medesimo di una partecipazione personale al lavoro aziendale con i caratteri della abitualità e della prevalenza.

Nel caso di specie, una siffatta prova era stata desunta dall'esame delle dichiarazioni reddituali presentate negli anni 2006 e 2008 dal quale era emerso che, nel quadro RK 1 del socio G era stata barrata la casella relativa alla "occupazione prevalente" del socio nella società.

Poiché, però, il ricorrente ha affermato che la casella relativa all' "occupazione prevalente" era stata barrata per errore, la valutazione della legittimità dell'iscrizione d'ufficio presso la Gestione Commercianti e del conseguente obbligo contributivo,



per le annualità oggetto di causa, necessita l'accertamento altresì della sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

A fronte della negazione da parte del ricorrente di svolgimento di alcuna attività lavorativa a favore della società G s.n.c. nonché dell'inesistenza di esercizio di attività commerciale da parte della stessa società, la quale risulta inattiva ed il cui unico immobile di proprietà risulta locato a terzi, costituendo i relativi canoni di locazione, seppur rientranti nel reddito d'impresa, redditi fondiari che si producono come tali indipendentemente da qualsivoglia attività umana, si ritiene che non risulti provato che il ricorrente esercitasse personalmente lavoro aziendale con abitudine e prevalenza.

L'opposizione di G G avverso gli avvisi di addebito n. 364 2013 0000 e n. 364 2013 0000 000 deve per tanto trovare accoglimento.

Le spese di lite, per entrambi i procedimenti, seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

nella causa iscritta a n. 504/13 R.G.

- accoglie l'opposizione proposta da G G avverso l'avviso di addebito n. 364 2013 0000. 000 e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 17.969,91 a titolo di contributi, sanzioni civili e spese alla Gestione commercianti;

nella causa iscritta a n. 54/14 R.G.

- accoglie l'opposizione proposta da G G avverso l'avviso di addebito n. 364 2013 0000 000 e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 13.644,88 a titolo di contributi, sanzioni civili e spese alla Gestione commercianti;

- condanna INPS a rifondere a G G le spese di lite che liquida in € 74,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso spese forfettarie come per legge.

Mantova 4 luglio 2014

Il giudice

Dott.ssa Laura Fioroni

